

**COMUNE DI GROTTAMMARE**  
**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO**  
**DEI RIFIUTI (ART. 8 DEL D.P.R. 915/82)**

**ART. 1**  
**(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)**

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- la disciplina dello smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale del Comune di Grottammare, nonché del Servizio Nettezza Urbana (N.U.);
- la definizione dei principi generali;
- l'indicazione delle prestazioni che il servizio N.U. è tenuto a svolgere a favore dei cittadini, come pure degli obblighi a cui questi sono tenuti per agevolare o non ostacolare corretto svolgimento del servizio stesso di N.U.
- l'elencazione delle mansioni, incombenze, diritti e doveri del personale addetto al servizio di N.U.;
- la classificazione dei vari tipi di rifiuti, con particolare riferimento al distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti speciali: non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi o comunque pericolosi sotto il profilo igienico - sanitario;
- l'indicazione delle norme sanitarie in relazione agli scopi del servizio (N.U.) ;
- l'indicazione dei modi per favorire, fin dal conferimento, il recupero dei materiali da destinare al riciclo od alla produzione di energia.

Lo smaltimento dei rifiuti, nelle varie fasi di conferimento, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso come operazione necessaria per il riutilizzo), la rigenerazione, il recupero; il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano;

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR del 13.8.1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
- c) agli scarichi idrici disciplinati dalla legge 10.5.1976 n. 31.9 e successive modificazioni ed integrazioni, come pure ai liquami purché questi non risultino "pericolosi";
- d) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui al D.P.R. 203/88, ed ai relativi Regolamenti di esecuzione;
- e) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- f) agli esplosivi.

**ART. 2**  
**(PRINCIPI GENERALI)**

L'attività di smaltimento dei rifiuti, come indicata al precedente art. 1, viene svolta nell'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico- sanitario ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, favoriti ed incoraggiati sistemi di tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale e energia;

**ART. 3**  
**(DEFINIZIONE CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI)**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Ai sensi del presente Regolamento i rifiuti sono classificati primariamente in:

- Rifiuti urbani;
- Rifiuti speciali non pericolosi;
- Rifiuti speciali pericolosi,

**ART. 4**  
**(RIFIUTI URBANI)**

1. **RIIFIUTI URBANI INTERNI:** (Rifiuti non ingombranti, provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, quali: scarti di alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici, piccoli contenitori di plastica, carta, ecc...);
2. **RIIFIUTI URBANI INGOMBRANTI:** (Rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, quali: scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici, piccoli contenitori di plastica, carta, ecc...);
3. **RIIFIUTI URBANI Elettrici ed Elettronici (RAAE) provenienti dai nuclei domestici:** i RAAE originati dai nuclei domestici e i RAAE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, come definiti dall'art. 3 c. 1 lett. o) del D.lgs n. 151/2005 e ss.mm.ii;
4. **RIIFIUTI URBANI ESTERNI:** (Rifiuti di qualunque natura o provenienza su: strade ed aree pubbliche, strade ed aree ad uso privato soggette comunque ad uso pubblico, le rive dei fiumi o di altri corpi idrici);
5. **RIIFIUTI PERICOLOSI:** (debbono considerarsi tali i seguenti rifiuti:
  - Batterie e pile;
  - Farmaci scaduti;
  - Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F";
  - Contenitori vuoti di fitofarmaci per l'agricoltura;
  - Lampade a vapore di mercurio e di sodio.

**ART. 5**  
**(RIIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI)**



Sono rifiuti speciali:

1. I residui derivanti da lavorazioni industriali;
2. I residui derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze con l'esclusione delle carogne, delle materie fecali ed altre sostanze utilizzate nella materia agricola;
3. I residui derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e/o per qualità, non siano dichiarati assimilabili agli urbani;
4. I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini che non siano dichiarati assimilabili, per qualità, agli urbani;
5. I materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
6. I macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete destinate all'abbandono, che non siano cioè oggetto di transazioni commerciali;
7. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
8. I residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti;
9. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle estumulazioni.

**ART. 6**  
**RIIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., purché rispettino ambedue le condizioni, relativamente alla qualità ed alle quantità e siano identificabili con codici CER, il tutto come specificato nella seguente tabella:

Gruppo	Descrizione	CER	Quantità	Circuito raccolta
a)	Imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, metallo, vetro, legno)	15 01 01 (carta e cartone) 15 01 02 (plastica) 15 01 03 (legno) 15 01 04 (metallo) 15 01 06 (misti/multimateriale) 15 01 07 (vetro) 20 03 01 M (multimateriale)	Illimitata	Ricicleria comunale Cassonetti stradali "Porta a porta"
b)	Rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica costituita da materiali riciclabili avviabili alla raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, plastica, legno, metalli)	20 01 01 (carta e cartone) 20 01 02 (vetro) 20 01 38 (legno) 20 01 39 (plastica)	Illimitata	Ricicleria comunale "Porta a porta" Ingombranti Cassonetti stradali
c)	Gomma, caucciù, manufatti composti da tali materiali escluso pneumatici	16 03 06 (rifiuti organici diversi di quelli di cui alla voce 16 03 05*)		Ricicleria Ingombranti "Porta a porta"

d)	Imbottiture, isolanti termici ed acustici, purché costituiti da sostanze naturali e sintetiche, moquette, tappezzerie e simili, purché non contenenti sostanze pericolose	02 01 04 (rifiuti plastici) 07 02 13 (rifiuti plastici) 12 01 05 (limatura e trucioli di materiali plastici) 16 01 19 (plastica) 16 03 06 (rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05) 20 01 39 (plastica)		"Porta a porta" Cassonetto stradale
e)	Scarti in genere della produzione alimentare purché non liquidi e non di origine animale, scarti vegetali	02 01 03 (scarti di tessuti vegetali) 02 03 04 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) 20 01 08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense, solo se si attiva raccolta differenziata "umido") 20 02 01 (rifiuti biodegradabili) 20 03 02 (rifiuti dei mercati)		"Porta a porta" Ricicleria Cassonetto stradale

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti speciali, purché non pericolosi, di cui alle lettere d), e), f), del comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006;
- 2) i rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento.

**Non sono** in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

- 1) i rifiuti speciali di cui al presente regolamento, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa stabilita dal presente regolamento;
- 3) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;
- 4) gli imballaggi terziari;
- 5) i teli agricoli di copertura e pacciamature;
- 6) i rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione di cui ai codici CER 17 xx xx dell'allegato D D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.

#### **ART. 7 (RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI)**

Sono rifiuti speciali pericolosi tutti i rifiuti speciali che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato del DPR n. 915/SE, inclusi i policlorodifenili e policlortrifeni e loro miscele, in quantità e /o concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, come determinate al punto 1.2 delle direttive adottate con deliberazione del 27.7.1984 dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n. 915/82.

Resta salva la normativa dettata dalla legge 10.5.1976, n. 319 e successive modificazioni, integrazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi (di cui all'art. 2, lettera e, punti 2 e 3 della citata legge) purché questi non siano tossici e nocivi ai sensi del DPR n. 915/82 e relative prescrizioni tecniche.

#### **ART. 8 (RIFIUTI INERTI)**

Sono rifiuti speciali inerti i seguenti rifiuti, purché non contaminati da sostanze pericolose:

- materiali da costruzione e di demolizione quali mattoni, intonaci, tegole, calcestruzzi, cemento armato, gesso, frammenti di rivestimenti stradali e simili;
- materiali ceramici come ceramica, porcellana, terraglie, mattoni purché cotti;
- vetri di tutti tipi;
- terreni come sabbie, argille e simili;
- rocce e pietre da costruzione quali marmo, granito, ardesia, marna, ghiaia, breccia e simili e gli scarti della loro lavorazione;

#### **ART. 9 (DIVIETI)**

1. È vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato, seppur temporaneo, dei rifiuti, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico;
2. È fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private (fermo restando le disposizioni

contenute nella legge 10.05.1976 n. 319);

3. È vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori;
4. È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale comunque al servizio N.U. per lo smaltimento;
5. È vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati, non autorizzati dal comune;
6. È vietata l'installazione e la gestione di impianti di innocuizzazione e/o eliminazione dei rifiuti speciali, e di conseguenza il relativo smaltimento di questi, senza che sia stata richiesta ed ottenuta la necessaria autorizzazione all'Ente preposto. Lo smaltimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
7. È vietato incendiare rifiuti in tutte le Fasi di smaltimento. Se tale azione, comporta anche danno a mezzi e infrastrutture,, oltre alla sanzione amministrativa da £ 250.000 a £ 1.000.000, il responsabile è soggetto ove il fatto non costituisca più grave reato, al risarcimento dei danni causati, calcolati dal competente U.T.C., e ingiunti con ordinanza del Sindaco;
8. È vietato dare fuoco, nei campi o nei boschi, alle stoppie ed altri materiali provenienti da attività agricola secondo quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e nei periodi di grave pericolosi tè d'incendio ai sensi della legge 1.3.75, n. 475;
9. Chiunque viola le disposizioni del comma 3° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da £ 15.000 a £ 90.000; chi viola il comma 4° è soggetto alla sanzione amministrativa da £ 25.000 a £ 250.000;

#### ART. 10

#### **(RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI)**

Il Comune esplica lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle sue varie fasi, con diritto di privativa, attraverso la gestione diretta del servizio pubblico di Nettezza Urbana o affidamento a terzi.

La raccolta di detti rifiuti viene effettuata nelle zone del territorio comunale individuate da apposita planimetria allegata in scala 1:5.000 eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale e controfirmata dall'Assessore all'Igiene e Sanità e dal Sindaco,, recante le zone ove il servizio è istituito e le zone ove il servizio è escluso. La norma adottata per l'individuazione delle zone si basa principalmente sul criterio della densità di popolazione.

La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati avviene anche il conferimento diretto presso la ricicleria /Centro di raccolta Comunale con le modalità definite da un apposito regolamento Comunale.

Con motivata deliberazione di Giunta Comunale potrà essere ampliato o ristretto il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Per quanto concerne la fase di spazzamento, essa viene effettuata nel centro urbano e nelle frazioni. L'estensione e le modalità del servizio vengono fissate dal Sindaco su proposta dell'Ufficio Nettezza Urbana, sulla base della disponibilità del personale e dei mezzi, con priorità stabilite in funzione della densità di popolazione e delle condizioni che causano la formazione dei rifiuti.

#### ART 11

#### **OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI)**

1. Tutti coloro che producono rifiuti solidi urbani nell'ambito delle zone in cui si effettua il servizio di raccolta di detti rifiuti (individuate come al precedente art. 10) sono tenuti ad usufruire del servizio stesso fin dalla fase della raccolta;
2. Tutti coloro che producono rifiuti urbani al di fuori delle predette zone, sono tenuti a conferirli con le modalità fissate dalla Giunta comunale;
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000

#### ART. 12

#### **(RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI)**

1. Per favorire fin dal conferimento il recupero di energia e materiali in forma diretta o attraverso successivi trattamenti; la raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili avviene, di norma separando i flussi di rifiuti per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero esistenti e dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti impiegati;
2. Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono carta e cartone, vetro, alluminio, metalli ferrosi, plastiche, rifiuti vegetali e residui alimentari;
3. Le modalità e i sistemi di raccolta saranno determinate, per ogni singola frazione merceologica, con ordinanza sindacale;
4. E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani e assimilati di conferire separatamente i rifiuti per i quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata;
5. La raccolta di singole frazioni merceologiche di rifiuti destinati al recupero può essere, con deliberazione della Giunta Comunale affidata a privati mediante stipula di apposita convenzione;
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 4° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000;
7. Resta inteso che i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani con le modalità di cui al presente regolamento, concorrono alla determinazione delle % di raccolta differenziata.

#### **ART. 13**

#### **(RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTO E RIUTILIZZO DELLE MATERIE SECONDE)**

Sono incentivati e agevolati tutti gli interventi diretti a limitare la formazione dei rifiuti.

In particolare il Regolamento per l'applicazione della tassa di smaltimento potrà prevedere speciali agevolazioni, a norma dell'art. 270 T.U. Finanza Locale, per attività commerciali, artigianali e di servizi che adottino misure idonee a ridurre la formazione di rifiuti, secondo quanto specificato nel Regolamento stesso.

Come ammendante nei terreni agricoli e per lo svolgimento di operazioni di bonifica ambientale, potrà essere impiegato, ove possibile e nel rispetto dei limiti previsti sia dalla deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e successive variazioni ed integrazioni, compost prodotto dal trattamento dei rifiuti.

#### **ART. 14**

#### **(CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI)**

1. I rifiuti urbani interni devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e a rispettare per il conferimento le modalità previste dal presente Regolamento nelle relative ordinanze sindacali.
2. Il conferimento di detti rifiuti deve avvenire in cassonetti o comunque in contenitori chiusi, destinati a specifiche frazioni merceologiche, negli orari contemplati dall'Ordinanza Sindacale n. 43/1991 emanata in materia ad oggetto "Disciplina del conferimento dei rifiuti solidi urbani".
3. Il conferimento dei rifiuti urbani avviene in sacchetti che devono essere ben chiusi e non presentare perdite.
4. È inoltre vietato:
  - a. introdurre nei cassonetti rifiuti speciali, tossici e nocivi di cui agli Articoli 5, 6, 7, 8 del presente Regolamento ;
  - b. depositare rifiuti in prossimità dei contenitori;
  - c. spostare i contenitori dagli appositi spazi fissati dall'Amministrazione Comunale;
  - d. danneggiare i contenitori ad esclusione dei casi previsti dall'art. 9, 7 e 8 comma.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da £ 20.000 a £ 200.000. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 4b, 4c del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000 Chiunque viola le disposizioni dei commi 4a e 4d del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000.
6. Nei casi di danneggiamento dei contenitori, oltre alla sanzione amministrativa,, il Sindaco dispone con Ordinanza il risarcimento dei danni valutati dall'UTC, a carico del soggetto responsabile.

**ART. 15**  
**(CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI)**

1. Si intendono per rifiuti urbani pericolosi:
  - a. pile e batterie esauste;
  - b. medicinali scaduti;
  - c. sostanze e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
2. Sono considerati rifiuti urbani pericolosi i rifiuti di tale genere prodotti dalle utenze domestiche;
3. Le utenze commerciali, artigianali, industriali e di servizi provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla Regione o dalla Provincia, ai sensi del D.P.R. 915/82
4. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi deve essere effettuato negli appositi contenitori ubicati nell'ambito del territorio comunale.
5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000.

**ART. 16**  
**(RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E DEI RAEE)**

La raccolta di questi rifiuti può essere effettuata con uno dei seguenti sistemi:

- a) conferimento dei rifiuti presso appositi centri di raccolta, con le modalità ed i tempi fissati dall'Ufficio Nettezza Urbana;
- b) conferimento e raccolta dei rifiuti presso la stessa residenza dell'utente previo accordo con l'ufficio nettezza urbana e secondo le modalità e i tempi da questo fissati.

**ART. 17**  
**(FREQUENZA E PERIODICITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI)**

La modalità e gli orari della raccolta vengono fissati dal Sindaco, con periodicità tale da evitare che la produzione di rifiuti ecceda le capacità dei contenitori e che la permanenza dei rifiuti provochi inconvenienti igienici.

Tale norma deve essere rigorosamente garantita anche nel caso di affidamento a terzi della raccolta di particolari frazioni merceologiche e la sua violazione ripetuta costituisce causa di decadenza del rapporto.

**ART. 18**  
**(RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI)**

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, consta delle seguenti fasi:

- a) vuotatura periodica dei cestini "gettacarte" ed altri contenitori analoghi;
- b) spazzamento, con mezzi manuali o meccanici, delle aree pubbliche o di uso pubblico.

Il servizio di cui trattasi, viene effettuato nelle zone e con le modalità previste dal precedente art. 10.

Nel caso di "eccezionale formazione di rifiuti solidi urbani", quale avviene in occasione di fiere, mercati, sagre, o comunque manifestazioni che comportano affluenza di pubblico; nonché per la caduta autunnale delle foglie, e comunque in occasioni particolari eventi (atmosferici, vengono effettuati speciali interventi in considerazione delle necessità e delle esigenze generali del servizio).

**ART. 19**  
**(PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI)**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le arse scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono provvederli nelle necessarie restrizioni, canali di scolo o di altre opere ritenute necessarie

dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000 se trattasi di luoghi di uso comune dei fabbricati; da £50.000 a £ 300.000 se trattasi di aree scoperte private non di uso pubblico. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2° del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000
4. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.
5. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza a danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessarie a loro spese.

#### **ART. 20**

##### **(PULIZIA DEI MERCATI E DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC...)**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, secondo le normative della legge n. 2/91 e seguenti;
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio;
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
4. All'orario di chiusura dell'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita;
5. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e devono essere pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento;
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da £ 20.000 a £ 80.000;
7. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero alla pulizia e al conferimento dei rifiuti provenienti dalle aree di cui ai commi precedenti, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.
8. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emetterà ordinanza a danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese; si applica inoltre, la sospensione della concessione di occupazione suolo pubblico per un periodo da 3 a 10 giorni, e in caso di recidiva o gravate, la decadenza della concessione. In caso di violazione di cui al 1° comma, per esercizio del commercio e su aree pubbliche regolate dalla legge 28.3.91 si applica la decadenza della concessione di posteggio ai sensi dell'art. 8, comma 3° del D.M. 4.6.93, n. 248

#### **ART. 21**

##### **(CARICO E SCARICO MERCI)**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia, dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di quanto disposto dai commi 7 e 8 del precedente art. 20.

#### **ART. 22**

##### **(TRASPORTO)**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali

dell'art 4 del presente Regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc...).

#### **ART. 23 (DISPOSIZIONE DIVERSE)**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere, le aree e il suolo pubblico;
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbrica in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere;
3. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal servizio di igiene urbana secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla USL competente oppure prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.
4. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc... o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. . . su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di igiene urbana il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, ed a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con il servizio alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000. Chiunque, invece, viola il comma 2 soggiace alla sanzione amministrativa da £ 20.000 a £ 80.000.
6. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono alla pulizia e al conferimento dei rifiuti, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo .
7. Trascorso inutilmente tale termine il sindaco emetterà ordinanza ingiuntiva a danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza, i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese.

#### **ART. 24 [...] AL PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI**

1. Tutti i contenitori dislocati dalla Pubblica Amministrazione per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio: cassonetti, gabbie e cestini "gettacarte" ecc... devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto.
2. Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe e detti contenitori.
3. Per i contenitori dislocati previa autorizzazione comunale da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi. Su richiesta detta pulizia potrà essere effettuata dal pubblico servizio,, compatibilmente alle possibilità.
4. Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione di questi.
5. I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfestazioni da parte del personale addetto.
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 3° del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da £ 10.000 a £ 60.000.

#### **ART. 25 (TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI)**

Il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti urbani e assimilabili, sia interni che esterni, avviene in impianti autorizzati e nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti, secondo le previsioni del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.



**ART. 26**  
**(TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO)**

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene istituita apposita tassa annuale in base a tariffa, e o meni su reità (alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui i medesimi vengono destinati) il cui gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi, dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia. Il regime di tassazione potrà essere modificata dal Consiglio Comunale nei modi e nelle forme stabilite dalle Leggi e Regolamenti statali e /o regionali, (vedasi atto Giunta Comunale n. 64 del 28/02/1998).

**ART. 27**  
**(SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO E NOCIVI)**

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, assimilabili agli urbani che superano le caratteristiche quantitative di cui al precedente art. 6, eventualmente anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere il produttore degli stessi, in osservanza delle norme specifiche contenute nel DPR 915/92 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni regionali e provinciali.

Sono comunque vietati tutti gli interventi di smaltimento (raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento e distruzione finale) non autorizzati dagli organi competenti.

**ART. 28**  
**(COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE [...] PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI)**

1. I produttori di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi sono tenuti a comunicare al Comune in cui risiede l'attività che da luogo alla formazione dei rifiuti la convenzione stipulata ai sensi dell'art., 3 del DPR 915/SS con una Ditta autorizzata alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e tossico-nocivi, in cui risulta la tipologia ed il codice catastale del rifiuto prodotto;
2. Nel caso di rifiuti pericolosi deve essere anche allegata la seguente documentazione:
  - planimetria in scala 1:500 dell'area in cui vengono stoccati i rifiuti;
  - scheda descrittiva del rifiuto;
  - certificato di analisi chimica del rifiuto.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000.

**ART. 29**  
**(RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI)**

1. I produttori dei rifiuti sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:
  - obbligo di denuncia dei rifiuti speciali;
  - obbligatorietà della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
  - obbligatorietà dell'autorizzazione per l'eventuale ammasso temporaneo in Azienda dei rifiuti pericolosi;
  - verifica della destinazione dei rifiuti.
2. Il produttore è responsabile del corretto smaltimento dei propri rifiuti, tanto se effettuato in mezzo conferimento a ditte specializzate ed autorizzate ai sensi del D.P.R. 915/82.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da £ 50.00 a £ 300.000.

**ART. 30**  
**(SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI)**

1. I rifiuti speciali inerti vengono preferibilmente smaltiti tramite riutilizzo per riempimento e coperture.
2. I soggetti che hanno necessità dei suddetti rifiuti ne danno comunicazione all'ufficio N.U., indicando il luogo dove dovrà avvenire lo scarico, il tipo e la quantità dei rifiuti richiesti.
3. Lo scarico è ammesso nei siti e nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'ufficio tecnico.
4. Nel punto di scarico dovrà essere apposto a cura del richiedente un cartello riportante il tipo e la quantità dei rifiuti

accettabili nonché le modalità di scarico.

5. Presso l'ufficio N.U., per la consultazione da parte dei cittadini che abbiano la necessità di smaltire questo tipo di scarico autorizzati.
6. I rifiuti speciali inerti possono altresì essere smaltiti, ove ne sia possibile il riutilizzo nei modi sopradescritti, in discariche autorizzate per lo smaltimento di questo specifico tipo di rifiuti nel rispetto delle disposizioni dettate con deliberazione del 27.07.1984 dal comitato interministeriale di cui l'art. 5 del D.P.R. 915/82.
7. Chiunque viola le disposizioni del seguente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000.

#### **ART. 31**

##### **(RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI E SIMILI)**

1. Sono rifiuti ospedalieri tutti i rifiuti prodotti da ospedali,, da istituti di cura e di prevenzione pubblici e privati, da ogni altra istituzione pubblica o privata che svolge attività sanitarie, diagnostiche e di ricerca, nonché da laboratori biologici ecc...
2. I rifiuti ospedalieri si distinguono in:
  - a) Rifiuti ordinari:derivanti dalla preparazione dei cibi esclusi i residui dei pasti provenienti dai reparti, quando il sistema di raccolta e di stoccaggio provvisorio garantisca la netta separazione dagli altri rifiuti ospedalieri, nonché i rifiuti di imballaggi in genere provenienti dal reparto magazzino.
  - b) Rifiuti infettivi...: comprendono le medicazioni, i rifiuti prodotti nei reparti infettivi, i medicinali scaduti o deteriorati, i residui dei pasti.
  - c) Rifiuti ad alta carica batterica: comprendono gli scarti provenienti da laboratori di microbiologia e di chimica-clinica, da macchine per dialisi, materiale organico infetto, campioni organici per esami ecc...
  - d) Parti anatomiche: provenienti dalle sale operatorie dagli istituti di medicina legale ecc...
3. I rifiuti di cui alla precedente lett. a) sono assimilabili ai rifiuti urbani e ad esse si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.
4. I rifiuti di cui alle lett. b, c), d), sono rifiuti speciali (punto 4 del precedente art. 5). Il loro smaltimento non compete al Comune e deve essere effettuato secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie;
5. Tali rifiuti devono essere raccolti, conservati, e trasportati in contenitori e con modalità tali da evitare ogni rischio di contatto con l'ambiente circostante, ed ogni possibilità di scambio con i rifiuti urbani ed assimilati.
6. La vigilanza e l'emanazione della prescrizione riguardante ogni fase dello smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3° del presente articolo, oltre che alla Provincia,, sono affidate al Servizio di Igiene Pubblica e del territorio della competente U.S.L. sulla base delle disposizioni previste dalla deliberazione adottata il 27.7.1984 dal Comitato Interministeriale di cui all'art) 5 del DPR 915/82, in particolare dai punti 2.2 e 1.3
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da £ 20.000 a £ 1.200.0000

#### **ART. 32**

##### **(RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)**

I rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali; resti di casse, di vestiti o altro, provenienti da esumazioni o estumulazioni sono considerati rifiuti speciali.

Tali rifiuti vanno smaltiti come rifiuti speciali così come prevede il DPR 915/82.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali: fiori secchi, lumini esausti, carte ecc...,si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

#### **ART. 33**

##### **(VEICOLI A MOTORE RIMORCHI [...])**

Per i rifiuti speciali, di cui al punto 5) del precedente articolo 5 quali; veicoli a motore, rimorchi e simili, lo smaltimento è regolato secondo quanto previsto dall'art. 15 del DPR 915/82 e da apposita delibera di Giunta Comunale o Consiglio Comunale.

Il Comune, per ragioni di economicità di gestione, non si avvale della facoltà di istituire e gestire un centro di raccolta per i rifiuti di che trattasi.

Per il rilascio a privati della licenza comunale prevista dal quarto comma del citato art. 15 del DPR 915/82, per l'installazione e la gestione di centri di raccolta per la demolizione, la rottamazione, ed eventuale recupero di parti di autoveicoli, rimorchi e simili, gli interessati devono presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco.

La domanda dovrà contenere:

- generalità complete del richiedente;
- Denominazione e ragione sociale della ditta rappresentata dal richiedente;
- superficie che il richiedente intende utilizzare per la realizzazione del centro di raccolta;
- planimetria generale in scala 1 s 1:500 cori indicata l'ubicazione nel territorio comunale e planimetria del centro di raccolta in se ala non inferiore a 1: 500;
- attrezzatura che si intende utilizzare nella gestione del centro;
- quantitativo massimo di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso;
- tempo massimo di detenzione, previsto da parte del centro di raccolta, dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione non superiore comunque ai 130 GG, dalla data di conferimento;
- caratteristiche della recinzione dell'area occupata dal centro di raccolta.

La licenza viene rilasciata dal Sindaco dietro istruttoria da parte dell'ufficio tecnico (per quando concerne la rispondenza agli strumenti urbanistici) e all'ufficio N.U., verificata fra l'altro, la compatibilità con quanto predisposto dalla Regione ai sensi del terzo comma dell'art. 15 e dell'art. 16 lettera a) del d.p.r. 915/82.

Resta salvo l'obbligo, per i gestori dei centri di cui trattasi, di ottenere l'autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 lettera d) del D.P.R. 915/92, nonché di ottenere ogni necessaria concessione od autorizzazione edilizia.,

#### **ART. 34**

#### **ASPORTO SCARICHI ABUSIVI**

Ove avvengano, in aree pubbliche o di uso pubblico, scarichi abusivi di rifiuti, il servizio di N.U. in collaborazione con l'Ufficio Polizia Municipale, accerta, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le previste sanzioni, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale dispone con Ordinanza previa fissazione di un termine per provvedere la rimozione di detti rifiuti; il costo del servizio viene in tal caso addebitato al responsabile.

Ove l'identità del responsabile resti sconosciuta, il Servizio di Nettezza Urbana provvede, dopo opportuna valutazione dei competenti uffici comunali, alla raccolta dei rifiuti ed al conseguente smaltimento, se di competenza.

#### **ART. 35**

#### **NORME CONCERNENTI IL PERSONALE DI NETTEZZA URBANA**

Oltre al rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Organico del Personale, gli addetti al servizio di N.U. sono tenuti a:

- adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
- utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti o inadeguati;
- sottoposti alle visite mediche di controllo ed alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti (è compito del Capo Operaio il controllo del presente adempimento)
- prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio Nettezza Urbana, ogni disservizio, problema igienico - sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
- segnalare ogni violazione delle norme; del presente Regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravvenzioni.

Al personale di cui trattasi è vietato:

- accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;
- appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito quale rifiuto al servizio Nettezza Urbana.

Il servizio Nettezza Urbana viene svolto, di norma durante i giorni feriali della settimana, non escludendo, secondo le

necessità, i giorni festivi.

**ART. 36**  
**(OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VERSO IL SERVIZIO N.U. E PERSONALE ADDETTO)**

L'Amministrazione Comunale, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo Nazionale del Lavoro tenuta a:

- organizzare il servizio sulla base della disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo ad esso assegnabile,, tenendo presenti le priorità e le esigenze che possono verificarsi caso per caso;
- fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente; e quanto necessario a garantire la sicurezza personale;
- assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali ove necessaria.

Gli orari di lavoro vengono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

**ART. 37**  
**(PROPRIETÀ DEI RIFIUTI)**

Tutti i materiali conferiti come rifiuti sono di proprietà del Comune. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano come "cose trovate".

**ART. 38**  
**(CONTROLLI)**

In attuazione al disposto dell'art. 104 secondo comma, del D.P.R. 24.7.1977 e dell'art. 7 del D.P.R. 915/88., le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

La vigilanza di quanto prevista dal presente Regolamento & inoltre affidata, in primo luogo., alla Polizia Municipale e alla Vigilanza sanitaria della U.S.L. competente per territorio.

**ART. 39**  
**(SANZIONI)**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dal titolo V° del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, se ad esse si riferiscono e con le sanzioni stabilite in ciascun articolo del presente Regolamento o ad altre norme in esso richiamate.
2. Per le violazioni non rientranti in quelle di cui al comma 1 è prevista, in via generale, la sanzione amministrativa della somma da £ 15.000 a £ 90.000.
3. Nella tabella 2, parte integrante e del presente regolamento sono indicate le sanzioni penali e amministrative da applicarsi alle singole violazioni, Si applicano, per le sanzioni amministrative le norme della Legge 24.11.81, n. 689.
4. In caso di violazioni che prevedono lo sgombero, il ripristino di aree, l'obbligo di pulizia, il conferimento di rifiuti, che, se non immediatamente ottemperato creano problemi igienico - sanitari e ambientali, gli Agenti accertatori debbono intimare in caso di flagranza, l'immediata esecuzione in tempi relativamente brevi. Se il contravventore non ottempera a quanto intimato, se ne fa menzione nel rapporto da trasmettere al Sindaco per l'emissione della relativa ordinanza.

**ART. 40**  
**(RINVIO AD ALTRE NORMATIVE)**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale quanto disposto dal D.P.R. 915/82 e successive modifiche e integrazioni ,dalla Legge 441/87 dalla Legge 475/88 e da ogni altra Legge, deliberazione o Regolamento vigente inerente lo smaltimento dei rifiuti .

**ART. 41**  
**NORME ABROGATE**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentare con esso contrastanti.

**ART. 42**  
**PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 43**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo con pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.